

Il presente modulo:

1. non può essere modificato, né riportare correzioni;
2. deve essere compilato in modo chiaro e leggibile, pena l'irricevibilità;
3. deve essere inoltrato all'Assessorato Regionale del Turismo, **sede territoriale di riferimento**.

La presente comunicazione deve essere presentata entro le seguenti improrogabili scadenze:

- esercizi di nuova apertura non oltre i 30 giorni dalla data di avvio dell'attività
- strutture in attività:
 - entro il 1° ottobre per le tariffe da applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - entro il 1° marzo per le tariffe da applicare dal 1° giugno dello stesso anno.La mancata presentazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma delle ultime tariffe comunicate.

Il modulo deve riportare il timbro e la firma del titolare/gestore e deve essere obbligatoriamente esposto, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti.

E' fatto altresì obbligo di tenere esposto nelle camere/unità abitative il cartellino dei prezzi, compilato conformemente ai contenuti della presente tabella.

(Decreto Ministero Turismo e Spettacolo 16 Ottobre 1991).

Si rammenta che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2000 l'operatore che:

- a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
- b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico;
- c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti.

(Legge Regionale 28 luglio 2017, n° 16, art. 26 comma 4)